



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 15-1/ 2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da _____ con
sede legale in _____ rappresentata e difesa dall'avv. _____

letto il ricorso depositato in data 09 gennaio 2023, con il quale

_____ ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata o, in subordine, di "inglobare la procedura di liquidazione della _____ nella procedura ex art. 14ter L.3/2012 identificata con _____ del Tribunale di Milano e aperta nei confronti del socio accomandatario,

nonché i) la nomina dell' _____ OCC, quale liquidatore della procedura; ii) la fissazione dei "limiti di cui all'art. 268 n.4 del d.lgs.14/2019 nella somma di € 1.650,00, confermando quanto già statuito dal Tribunale di Milano con provvedimento del 09/03/2022 in relazione al Signor _____ persona fisica e socio accomandatario illimitatamente responsabile (doc. 43 A), disponendo che la somma eccedente i predetti limiti concorra alla quota parte riservata al debitore persona fisica per le spese occorrenti al mantenimento proprio e della propria famiglia e che il versamento mensile possa essere effettuato sull'unico conto attualmente aperto su _____ e intestato alla procedura di liquidazione del patrimonio n. _____ o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità"; iii) di autorizzare "il Signor _____ ad operare sui conti correnti intestati alla società _____ al fine di procedere con il versamento delle somme in favore della procedura, così da soddisfare i propri creditori";
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato preliminarmente:



- che a carico del socio illimitatamente responsabile pende già una
procedura liquidatoria (liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012)
aperta presso questo Tribunale con decreto ex art. 14 quinquies emesso in data
17/12/2021 e regolata *ratione temporis* dalla L. 3/2012 (cfr.
doc. 43);
- che, pertanto, la presente sentenza di apertura della liquidazione controllata,
non può produrre effetto nei confronti del socio illimitatamente responsabile,
, in quanto nei confronti di quest'ultimo è già stata aperta
precedentemente una procedura liquidatoria. Sul punto giova osservare che la
liquidazione controllata del sovraindebitato corrisponde di fatto alla
liquidazione del patrimonio vecchio rito (art. 14 ter e ss L. 3/2012), già definita
"fallimento del debitore civile", con la conseguenza che trova qui applicazione,
per le medesime ragioni logiche-giuridiche, quello stesso orientamento secondo
il quale non può essere dichiarato nuovamente il fallimento in estensione a
carico del socio illimitatamente responsabile, quando quest'ultimo è già stato
precedentemente dichiarato fallito personalmente;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 269 CCI per l'apertura della
liquidazione controllata di in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il
centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un
Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza.

In particolare, presenta
congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lett. d) CCI, risultando
pertanto "impresa minore" assoggettabile alle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento ex art. 65 co. 1 CCI. A tal proposito si
osserva che la società ha optato per la tenuta in forma semplificata delle
scritture contabili e per tale motivo la ricostruzione della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale degli ultimi tre esercizi è stata dedotta
e provata – nonché verificata dall'OCC – sulla base di risultanze documentali
diverse dai bilanci di esercizio.

Ebbene dalla documentazione prodotta (allegati 9, 18 – 20, 36 – 40, 51-74 e 77)
a) l'attivo patrimoniale della società ammonta ad € 23.348,30 per l'esercizio
2019, € 27.063,30 per l'esercizio 2020, € 27.805,88 per l'esercizio 2021 e
25.050,03 € per l'esercizio 2022; b) i ricavi ammontano ad € 17.800,00 per
l'esercizio 2019, € 21.000,00 per l'esercizio 2020, € 24.000,00 per l'esercizio
2021 e € 24.000,00 per l'esercizio 2022; c) debiti per € 400.983,06.

- C) Al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una
valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione

depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In particolare, la domanda prevede a fronte del debito complessivo pari alla somma di euro 400.983,06, un attivo liquidabile pari alla somma di euro 1.204,53 mensili.

Invero, con riferimento all'attivo la società afferma di mettere "a disposizione dei propri creditori: - la somma di € 1.024,53 euro mensili fino al 31/12/2023 data di naturale scadenza del contratto di affitto di ramo di azienda (doc. 47). € 1.024,53 mensili x 12 mensilità = € 12.294,36 annuali per una annualità salvo rinnovo del contratto di affitto di azienda. Il predetto importo rappresenta la differenza tra € 2.674,53 (ovvero il totale entrate persona fisica, pensione di € 1.251,19 + totale entrate SAS € 1.423,34 circa) e il monte limite ex art. 14-ter, comma 6, lettera b), di euro 1.650,00 mensili come statuito dal Tribunale Milano nella Liquidazione del Patrimonio 124/2021 - doc. 43)" (cfr. ricorso pag. 20).

Tuttavia, fermo restando le verifiche che effettuerà l'OCC, l'attivo della società è pari all'intero ammontare dei canoni d'affitto del ramo aziendale, pagati in forza di contratto stipulato dalla società e versati su conto corrente a questa intestato, tenuto conto che la pensione del socio illimitatamente responsabile Sig. non può considerarsi oggetto della presente procedura;

- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;

ritenuto, altresì, di nominare liquidatore un professionista diverso dall'OCC, in ossequio all'art. 270 co. 2 lett. b) CCII nella parte in cui prevede la possibilità, in presenza di giustificati motivi, di non procedere alla conferma dell'OCC in caso di domanda presentata dal debitore. Infatti, essendo l'OCC, avv già liquidatore della procedura n. sussiste per le ragioni sopra esposte una situazione di possibile conflitto di interesse fra la presente procedura odierna e la procedura di liquidazione del patrimonio;

ritenuto, infine, che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non possono trovare qui accoglimento sia la richiesta ex art. 268 co. 4 lett. b) CCI sia la richiesta di autorizzare il Sig. ad operare sui conti correnti intestati ad

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del debitore con sede legale in

2. nomina Giudice delegato la dott.ssa --
3. nomina liquidatore l'OCC, avv.
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
6. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
8. ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
9. dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 19/01/2023

Il Giudice estensore

Il Presidente